



*Ufficio Legislativo e Legale
della Presidenza della Regione Siciliana*

Prot. n. 3723 / 003/2018.11 del 6 FEBBRAIO 2018 Pos. Coll. e Coord. n.2.

Oggetto: Sanzioni amministrative per illeciti sul demanio marittimo. L. 689/81. Richiesta parere in ordine alle corrette procedure nella quantificazione delle imposte da richiedere e dell'indicazione dei Codici Tributo da far indicare per il pagamento.

Assessorato del Territorio e dell'Ambiente
Dipartimento dell'Ambiente
Area 3 – Affari legali e contenzioso
Palermo

(Rif. Prot. 558 del 5.1.2018)

e, p.c.

Assessorato dell'Economia
Dipartimento Bilancio e Tesoro
Palermo

1. Con la nota in riferimento, indirizzata anche all'Assessorato dell'Economia - Dipartimento Bilancio e Tesoro, viene chiesto l'avviso dello scrivente in ordine alla quantificazione ed esazione dei tributi e delle spese di notifica accessorie, conseguenti all'irrogazione di sanzioni amministrative per analoghe violazioni in materia di demanio marittimo.

Più segnatamente vengono posti in rilievo i seguenti quesiti:

- se sia o meno legittimo chiedere al trasgressore anche il pagamento dell'imposta di bollo determinata in 2 euro e le spese di notifica dell'ordinanza ingiunzione;
- se la misura per le spese di tale notifica, forfettariamente indicata in 6 euro (sia per le notifiche effettuate con raccomandata a.r., che per quelle poste in essere per il tramite del Comune), sia corretta o meno;
- se sia corretto chiedere con l'ordinanza ingiunzione il pagamento anche delle spese di notifica degli atti giudiziari (verbale) sostenute da altro soggetto istituzionale (ente accertatore).

Viene, altresì, chiesta all'Assessorato Economia, Dipartimento Bilancio e Tesoro, l'esatta individuazione dei corrispondenti codici tributi per la sanzione amministrativa e per l'imposta di bollo.

2. In ordine alla consultazione richiesta, e limitatamente ai quesiti sottoposti allo scrivente Ufficio, si osserva quanto segue.

L'articolo 18, comma 2, della legge 24.11.1981, n. 689 (ordinanza ingiunzione) dispone che: *"L'autorità competente, sentiti gli interessati, ove questi ne abbiano fatto richiesta, ed esaminati i documenti inviati e gli argomenti esposti negli scritti difensivi, se ritiene fondato l'accertamento, determina, con ordinanza motivata, la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge il pagamento, insieme con le spese, all'autore della violazione ed alle persone che vi sono obbligate solidalmente; altrimenti emette ordinanza motivata di archiviazione degli atti comunicandola integralmente all'organo che ha redatto il rapporto"*.

Al riguardo la Cassazione Civile (Sez. lavoro. 2.2.1996, n. 911), ha osservato che *"con l'ordinanza ingiunzione irrogativa di sanzioni amministrative pecuniarie può essere legittimamente richiesto il pagamento delle spese di notifica e di bollo, in conformità a quanto stabilito dall'articolo 18, comma 2, della legge 24 novembre 1981, n. 689, il quale dispone che l'autore della violazione è obbligato anche al pagamento delle spese"*¹.

Sul punto può, quindi, osservarsi che il termine "spese", sostenuto dal legislatore, include tutti gli oneri accessori sostenuti per la procedura sottesa all'emissione dell'ordinanza ingiunzione, ivi compresi il bollo, se dovuto, e le spese di notifica, ancorché effettuata per il tramite del Comune.

Quanto alla quantificazione forfettaria delle spese di notifica, si osserva che, per effetto delle disposizioni contenute nel D.M. 3 ottobre 2006 (Aggiornamento del compenso spettante per la notifica degli atti delle pubbliche amministrazioni da parte dei messi comunali), *"Le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, possono avvalersi, per le notificazioni*

¹ Cfr. anche Cassazione Civ., sez. III, 7 agosto 2012, n. 14181 *"le spese postali sostenute dall'amministrazione per la notificazione di un verbale di contestazione (...) formano un tutt'uno con la somma dovuta a titolo di sanzione pecuniaria (...)"*

DM

M

dei propri atti, qualora non sia possibile eseguirle utilmente mediante il servizio postale o le altre forme previste dalla legge, dei messi comunali.

Al comune che vi provvede spetta, a decorrere dal 1° aprile 2006, per ogni singolo atto notificato, la somma di € 5,88, oltre alle spese di spedizione a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento secondo le tariffe vigenti, nelle ipotesi previste dall'art. 140 del codice di procedura civile. La suddetta somma è aggiornata ogni tre anni, in relazione all'andamento dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati accertato dall'ISTAT, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dell'interno.

Nei termini che precedono viene reso il parere richiesto.


Ai sensi dell'art. 15 del regolamento approvato con D.P. Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo Scrivente acconsente alla diffusione del presente parere in relazione ad eventuali domande di accesso, presso codesto Dipartimento, inerenti al medesimo.

Si ricorda poi che, in conformità alla circolare presidenziale n.16586/66.98.12 dell'8 settembre 1998, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere, senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati dello scrivente Ufficio.

Avv. Dario Schelfi




Il dirigente avvocato
Anna Maria La Vecchia



L'AVVOCATO GENERALE

Maria Mattarella



Repubblica Italiana
REGIONE SICILIANA



**Ufficio Legislativo e Legale
della Presidenza della Regione Siciliana**

Prot. n. 2152 /003/11/2018 del 30 GENNAIO 2018 Pos. Coll. e Coord. n. 2

Oggetto: Sanzioni amministrative per illeciti sul demanio marittimo. Legge n. 689/81. Richiesta parere in ordine alle corrette procedure nella qualificazione delle imposte da richiedere e dell'indicazione dei Codici Tributo da far indicare per il pagamento.

Assessorato Regionale Territorio e Ambiente
Dipartimento dell'Ambiente
Area 3 – Affari Legali e Contenzioso
Via Ugo La Malfa, 169 - P a l e r m o
(rif. nota prot. n. 558 del 05.01.2018)

Si rappresenta che la richiesta di parere avanzata con la nota in riferimento, assunta al protocollo di quest'ufficio con il n. 426 del 9 gennaio 2018, non potrà avere risposta entro i venti giorni indicati dall'art. 5 l.r. n. 5/2011, atteso il notevole numero di richieste già pervenute e cronologicamente precedenti a quella indicata in oggetto.

Quest'ufficio provvederà comunque al rilascio del parere nel più breve tempo possibile.

Ove codesto Dipartimento, ai sensi del comma 5 dell'art. 5 della legge citata, non intendesse attendere il parere per provvedere ugualmente all'adozione del provvedimento di propria competenza, vorrà darne comunicazione allo scrivente che provvederà ad archiviare la richiesta di consultazione.

Avv. Anna Maria La Vecchia

Anna Maria La Vecchia

L'AVVOCATO GENERALE
Maria Mattarella



D'ORDINE
L'AVVOCATO GENERALE VICARIO
M. Mattarella

